



Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Modifica del 8 dicembre 2023

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 ¹ sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «indicazioni di cui all'articolo 3 OID» è sostituito con «indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 OID».

Art. 2 lett. c n. 1 e m

Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali:

- c. selvaggina: mammiferi terrestri e uccelli che vivono allo stato libero o in recinti; non sono ammessi per la produzione di derrate alimentari:
 - l. *Concerne soltanto il testo tedesco*
- m. rane.

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 lett. e

¹ Nell'elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:

- e. *Concerne soltanto il testo tedesco*

RS ...

¹ RS **817.022.108**

Art. 18 Denominazione specifica

La denominazione specifica per i prodotti della pesca comprende:

- a. l'indicazione della specie animale, con la denominazione comune e la denominazione scientifica per i prodotti di cui all'allegato I lettere a–c del regolamento (UE) n. 1379/2013²;
- b. la denominazione «prodotto della pesca» o una denominazione usuale nel ramo.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e nota a piè di pagina

L'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I lettere a–c ed e del regolamento (UE) n. 1379/2013³ deve contenere, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 OID⁴, le seguenti indicazioni:

Art. 21 lett. d–g

Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie:

- d. famiglia degli acatinidi (*Achatinidae*);
- e. famiglia degli elicidi (*Helicidae*);
- f. famiglia delle *Hygromiidae*;
- g. famiglia delle *Sphincterochilidae*.

Art. 21a Generi di rane ammessi

Sono ammesse come derrate alimentari le rane dei seguenti generi:

- a. generi *Rana* e *Pelophylax* della famiglia dei *Ranidae*;
- b. generi *Fejervarya*, *Limnonectes* e *Hoplobatrachus* della famiglia dei *Dicroglossidae*.

Art. 22 cpv. 1

¹ Le *cosce di rana* sono le parti posteriori di rane dei generi di cui all'articolo 21a.

² Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/560, GU L 130 del 23.4.2020, pag. 11.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 18 lett. a.

⁴ RS **817.022.16**

Art. 39 cpv. 1

¹ I *prodotti a base di latte* sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte o dall'ulteriore lavorazione di prodotti a base di latte che possono contenere ingredienti specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

Art. 50 cpv. 4

Abrogato

Art. 51 Fabbricazione e trattamento del formaggio

¹ Nella fabbricazione del formaggio, oltre ai componenti di cui all'articolo 50 capoverso 1 e agli altri componenti del latte, possono essere utilizzati soltanto:

- a. colture di batteri acidolattici e aromatizzanti, incluse le colture speciali, lieviti e muffe;
- b. coadiuvanti tecnologici, sale commestibile e sale commestibile iodato;
- c. spezie, erbe aromatiche e funghi commestibili nonché le loro rispettive preparazioni aromatiche.

² Per il trattamento del formaggio possono essere utilizzate altre sostanze oltre a quelle indicate al capoverso 1:

- a. acqua;
- b. siero di latte di cui all'articolo 79 e yogurt;
- c. oli vegetali;
- d. bevande spiritose di cui agli articoli 122–149 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁵ sulle bevande, nonché vino, sidro, mosto, birra o aceto;
- e. vinacce di birra, vino o mosto.

³ Per conferire sapore al formaggio è inoltre ammesso il processo di affumicatura.

Art. 52 cpv. 2

² Il formaggio maturato è suddiviso secondo il tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato (tafs) nei seguenti gradi di consistenza:

- a. extra duro fino a 500 g/kg;
- b. duro più di 480 e fino a 540 g/kg;
- c. semiduro più di 510 e fino a 650 g/kg;
- d. molle più di 630 g/kg.

⁵ RS 817.022.12

Art. 53 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

² Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 OID⁶ devono figurare:

- a. l'utilizzo di ingredienti di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera c e di sostanze di cui all'articolo 51 capoverso 2 lettere d ed e, nonché l'affumicatura;

Art. 75 cpv. 3

³ La denominazione specifica deve essere completata con la menzione «non pastorizzato» se il burro o i grassi lattieri da spalmare sono fabbricati con materie prime o ingredienti non sottoposti a un trattamento termico secondo l'articolo 26 capoversi 2 e 3 ORI⁷.

Art. 93, frase introduttiva e lett. c

Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3 OID⁸ devono essere completate come segue:

- c. nel caso di uova liquide di cui all'articolo 57 capoverso 7 ORI⁹ deve essere apposta, oltre all'indicazione di cui alla lettera a, la dicitura «uova liquide non pastorizzate – da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l'ora in cui sono state sbattute.

Art. 98 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 105b Disposizione transitoria della modifica del 8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

⁶ RS 817.022.16

⁷ RS 817.024.1

⁸ RS 817.022.16

⁹ RS 817.024.1